

CAPITOLATO D'ONERI

Affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico PIT, nel Comune di Vicovaro – Fraz. San Cosimato, in via Tiburtina Valeria snc

CIG 636410840F

PREMESSA

Il Punto Informativo Turistico, di seguito PIT, nel Comune di Vicovaro – Fraz. San Cosimato, in via Tiburtina Valeria snc è uno dei luoghi di accoglienza degli escursionisti e dei turisti che visitano il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, di seguito Ente Parco.

E' situato all'interno di una struttura di legno, vetro e muratura composta da n.1 vano, più ripostiglio e servizio igienico per una superficie totale di mq 20.

Lo spazio è stato concesso in Comodato d'uso gratuito all'Ente Parco dalla Comunità Montana dell'Aniene mediante contratto Rep. 161 del 17/03/2015, approvato con deliberazione n. 43 del 24.11.2014, per un periodo di 5 anni a decorrere dal 17/03/2015 e con scadenza il 17/03/2020.

L'Ente Parco concederà il Punto Informativo Turistico già munito dei seguenti arredi presenti in loco:

Struttura centrale

Seggiole plastica per bambini	n.3
Tavolino plastica per bambini	n.1
Scaffale a cubo	n.5 (spazi cubo)
Vetrine	n.2
étagère	n.1
Scrivania	n.1
Scaffale legno	n.1
Sedia pc ufficio	n.2
Sgabelli legno	n.4
Faretti soffitto	n.3
Séparé	n.1
Condizionatore a soffitto	n.1
Cestino	n.1
Mensole	n.4
Lavagne da parete	n.2

Ripostiglio

Scaffale legno	n.1
étagère	n.1
Séparé	n.1
Contenitori plastica grandi trasparenti	n.5

Bagno

Lavandino, wc, scaldabagno, luce soffitto.

L'Ente Parco fornirà inoltre al Concessionario:

- 6 dispositivi GPS Garmin Monterra;
- materiale informativo e promozionale da poter distribuire all'utenza.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

E' oggetto della presente concessione la gestione del Punto Informativo Turistico, PIT, comprensiva della fornitura degli allestimenti, arredi e attrezzature necessari all'espletamento del servizio.

I locali sono provvisti di allaccio elettrico con quadro elettrico dedicato, installato all'interno della struttura; di allaccio dell'acqua con pozzetto in prossimità dell'accesso; di impianto di condizionamento con macchina installata a soffitto, la cui utenza è a carico dell'Ente Parco. Le ulteriori utenze sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario potrà usufruire di n.1 servizio igienico presente nella struttura; l'utilizzo di tale servizio igienico è a disposizione di tutti i visitatori del PIT.

Il Concessionario deve garantire, attraverso la sua esperienza professionale, il supporto e tutte le informazioni necessarie ad escursionisti, turisti e utenti per vivere e apprezzare al meglio il territorio dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Il Concessionario promuove, pertanto, il turismo nel territorio Lucretile attraverso:

- organizzazione di servizi turistici ordinari e complementari;
- servizi informativi di base, servizi correlati ed eventualmente servizi aggiuntivi;
- accoglienza ai turisti;
- consulenze e supporto per attività di escursionismo e visite anche mediante informazioni in merito alla fruizione turistica del Parco (viabilità, sentieristica, condizioni metereologiche etc.);
- iniziative di carattere ricreativo, culturale e di educazione ambientale;
- rilevazione delle presenze dei visitatori;
- verifica del grado di soddisfazione degli utenti per il servizio reso;
- attività di sensibilizzazione e informazione sulle regole di comportamento nel Parco;
- diffusione del materiale informativo e promozionale del Parco;
- organizzazione e gestione di una carta dei servizi turistici;
- organizzazione e gestione di spazi specializzati dedicati alla commercializzazione di gadgets, prodotti editoriali e prodotti agroalimentari autorizzati dal Committente;

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO

La durata della Concessione è di un anno e decorre, presumibilmente, dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2016.

Art. 3 - GIORNI E ORARI DI APERTURA

Il PIT è aperto al pubblico tutti i sabati, le domeniche, i festivi e i prefestivi dell'anno (ad esclusione del 25 dicembre e del 1 gennaio) dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal 1 novembre al 31 marzo.

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del Punto Informativo Turistico nei giorni e negli orari sopra detti.

Art. 4 - POSSIBILI APERTURE STRAORDINARIE E RISERVA DI UTILIZZO A FAVORE DELL'ENTE PARCO

L'Ente Parco potrà richiedere al Concessionario di effettuare il servizio al di fuori degli orari di cui al precedente articolo, in occasione di particolari eventi serali dal medesimo organizzati, ed il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione del servizio richiesto.

L'Ente Parco si riserva altresì il diritto di utilizzare il Punto Informativo Turistico in occasione di eventi.

Si segnala che la struttura del PIT potrà essere altresì utilizzata dal Comune di Vicovaro, come previsto dalla convenzione sopraccitata, con formale richiesta scritta all'Ente Parco e formale riconsegna all'Ente Parco stesso dell'immobile per attività attinenti alla promozione e alla valorizzazione del territorio.



Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività di gestione a perfetta regola d'arte e nel rispetto del presente Capitolato, del Piano di Gestione presentato in sede di gara e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario deve fornire, a propria cura e spese, gli eventuali allestimenti mancanti nel rispetto di quanto offerto in sede di gara nelle proposte migliorative.

Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione del Punto Informativo Turistico, è fatto obbligo al Concessionario di:

- dare inizio allo svolgimento dei servizi secondo le tempistiche previste nel presente Capitolato o secondo quanto successivamente concordato con l'Ente Parco;
- gestire il Punto Informativo Turistico secondo quanto proposto nel Piano di Gestione presentato in gara con proprietà, decoro e secondo *standard* prestazionali di elevata qualità;
- esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e i prezzi dei gadgets e degli eventuali materiali informativi e a stampa;
- mantenere l'area oggetto di concessione (struttura, relativa area esterna, arredi, strumenti ed attrezzature utilizzati nello svolgimento del servizio) in perfetto stato di pulizia;
- tenere costantemente pulito il servizio igienico presente nel PIT e occuparsi a propria cura e spese della fornitura di tutti i materiali di consumo igienico-sanitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: detersivi, sapone liquido, carta igienica, carta mani, sacchi per la raccolta rifiuti, ecc.);
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- riconsegnare all'Ente Parco, alla scadenza della concessione, la struttura e i luoghi oggetto della stessa, in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso;
- rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- gli operatori avranno la possibilità di effettuare incassi derivanti dalla vendita o dalla cessione di gadgets, materiale didattico, cartografico, testi o qualsiasi altro materiale di proprietà dell'Ente Parco o autoprodotta e dal noleggio dei dispositivi GPS. In tal caso il Concessionario dovrà presentare una rendicontazione trimestrale. I ricavi della vendita dei materiali di proprietà dell'Ente Parco saranno utilizzati per la produzione di ulteriore materiale promozionale.

Il Concessionario è tenuto a nominare, al momento dell'avvio delle attività oggetto di affidamento, il nominativo del Responsabile di tutte le attività oggetto della presente concessione.

L'Ente Parco si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e controlli al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

Il Concessionario nell'espletare il servizio dovrà impiegare personale qualificato, che abbia ottime conoscenze del territorio del Parco.

Al personale a contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza di almeno la lingua inglese.

Il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento indicante il logo del Parco, il nome del Concessionario, nonché il nome di battesimo dell'operatore con a seguire la sola iniziale del cognome.

Il Concessionario si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del



personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.

Art. 7 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario garantisce e solleva il Parco da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti per quanto riguarda le proprie competenze. Il Concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione e in ragione della stessa. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni, prima della sottoscrizione della Convenzione, un'apposita polizza di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività affidate in ragione della presente procedura, nonché degli eventuali danni a carico dell'edificio, delle attrezzature e degli arredi, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente Parco entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione. La consegna della copia della polizza costituisce condizione necessaria per la stipula della convenzione.

Art. 9 - PENALI

Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nel Piano di gestione presentato in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti dall'Ente Parco ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi da concordare secondo la gravità del motivo.

Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE

Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ferma restando la facoltà di L'Ente Parco di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, L'Ente Parco potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la Convenzione;
- b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – della Convenzione;

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente Parco.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Ente Parco si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio.

L. 

Art. 12 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole della Convenzione, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

- dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

- da quanto previsto nel Piano di Gestione e nell'Offerta economica presentata in sede di gara;

- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le eventuali spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, in caso d'uso, saranno integralmente poste a carico del Concessionario.

Art. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente capitolato e della correlata Convenzione, il Foro competente è quello di Tivoli.

In alternativa le Parti , possono stabilire i termini e le modalità per il ricorso all'arbitrato.

Il Responsabile del Procedimento
Giorgina Scardelletti

